



IN PERICOLO LA TIPICITÀ DI FETA E GORGONZOLA

Qual è il Paese d'origine del formaggio "feta"? La maggior parte di noi non risponderebbe: la Grecia. Dal momento però che se ne produce anche in altri Paesi europei, il nome "feta" non può più essere riservato ai formaggi greci.

È quanto ha recentemente affermato la Corte di Giustizia europea, che ha annullato la denominazione "feta", già registrata come denominazione d'origine protetta (Dop) all'interno della Ue. Dal 1993 l'Unione europea gode di un sistema di protezione dei prodotti alimentari tipici di un Paese, di una regione o di una località, che funziona nel modo seguente: su domanda degli Stati membri, la Commissione europea registra le denominazioni delle derrate corrispondenti a certi criteri e prodotte in certe zone geografiche. Una volta registrati, tali prodotti sono protetti nell'intera Ue contro le imitazioni e contro l'utilizzazione del loro nome da fabbricanti di regioni diverse da quella di origine. Secondo il regolamento Ue, non è possibile registrare denominazioni "generiche", che sono diventate nomi comuni di prodotti alimentari. Nel 1996, il "feta" è stato registrato sotto denominazione di origine protetta, ma i Governi danese, tedesco e francese, ritenendo generico il nome "feta", hanno impugnato la registrazione davanti alla Corte di Giustizia.

Perché proprio questi tre Paesi? Perché da parecchio tempo vi si producono legalmente formaggi sotto il nome di "feta", anche se contengono latte vaccino, mentre l'originale greco è fabbricato a base di latte di pecora o di capra.

Altro caso clamoroso di questi ultimi tempi è quello che riguarda il formaggio "Cambozola" il cui nome ricorda quello del nostro più famoso "Gorgonzola". Sempre la Corte di Giustizia ha recente-

mente decretato che il Governo austriaco, per proteggere la denominazione registrata "Gorgonzola", ha in teoria il diritto di vietare la vendita del "Cambozola", formaggio di produzione tedesca, dalle caratteristiche venature verdastre causate dalle muffe che si sviluppano durante la maturazione. Secondo i giudici europei, tuttavia, spetta ai tribunali nazionali decidere se una denominazione di prodotto alimentare che ne evoca un'al-

tra inganni o meno il consumatore e se sia dunque opportuno vietarla. In questo caso è dal 1983 che il "Cambozola" viene distribuito in Austria; considerando questo formaggio un'imitazione ingannevole per i consumatori, il Consorzio italiano per la tutela del Gorgonzola ha chiesto al Governo di Vienna di vietarne la vendita. Il Consorzio si basava allora su una convenzione internazionale che nulla aveva a che vedere con la Ue, dato che l'Austria



IN BREVE

È stato approvato dalla Comunità il piano italiano d'emergenza per la lotta contro la peste suina classica.

È stato pubblicato di recente l'elenco ufficiale delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei prodotti alimentari e ammesse dall'Unione europea.

Secondo Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, la situazione dei mercati agricoli europei nel 1998 è stata caratterizzata da un generale deterioramento della situazione. I settori più colpiti sono stati quelli della carne suina, della carne bovina e dei cereali. I soli settori che l'anno passato hanno potuto godere di un miglioramento dei prezzi sono stati quelli vitivinicoli e ortofrutticoli (con l'eccezione delle arance).

Dal 1990, vendita e utilizzazione della BST, cioè della somatotropina bovina (ormone che favorisce l'aumento della produzione di latte) sono vietate nell'Unione europea. Il divieto, riaffermato per cinque anni nel 1994, scade alla fine del 1999.

Secondo un recente rapporto, la BST minaccia gravemente la salute delle bovine da latte e non dovrebbe più essere utilizzata. Pare, inoltre, che gli animali trattati con BST possano rischiare ancor più di contrarre malattie: essi presentano spesso gonfiori nei punti dove viene iniettata la sostanza, diventano meno fertili e meno capaci di sopportare alte temperature. Contemporaneamente, un comitato scientifico europeo sta preparando un rapporto sugli effetti della BST negli esseri umani che consumano latte proveniente da bovine trattate.

□ Regolamento (CE) n. 639/1999 della Commissione del 25 marzo 1999 che concerne l'autorizzazione di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali. *Gazzetta Ufficiale CE L 82 del 26 marzo 1999.*

La sostanza "solfato di rame-lisina", appartenente al gruppo degli "oligo-elementi", può essere autorizzata come additivo nell'alimentazione dei suini all'ingrasso e dei riproduttori.

□ Regolamento (CE) n. 676/1999 della Commissione del 26 marzo 1999 che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati. *Gazzetta Ufficiale CE L 83 del 27 marzo 1999.*

Negli essiccatoi per foraggi la temperatura dell'aria all'entrata non deve essere inferiore a 350 °C; tuttavia, per gli essiccatoi a nastro di piccole dimensioni e scarsa capacità, funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110 °C, che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999-2000, non è fatto obbligo di conformità al requisito della temperatura minima all'entrata di 350 °C.

□ Regolamento (CE) n. 679/1999 della Commissione del 26 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente la modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano-Reggiano e Provolone. *Gazzetta Ufficiale CE L 83 del 27 marzo 1999.*

L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato come segue:

- 100 euro/tonnellata per le spese fisse;

- 0,35 euro/tonnellata per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio;

- un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale: 0,64 euro per Grana Padano; 0,89 per Parmigiano-Reggiano; 0,52 per Provolone.

□ Regolamento (CE) n. 702/1999 della Commissione del 31 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. *Gazzetta Ufficiale CE L 89 del 1° aprile 1999.*

Per i prodotti a base di pesche, pere o pomodori è possibile presentare una sola domanda di aiuto per campagna di commercializzazione. Questa domanda deve pervenire alle autorità competenti entro il 15 dicembre di ogni anno per i prodotti a base di pomodori; entro il 1° febbraio per i prodotti a base di pesche o di pere. Questa disposizione si applica a decorrere dalla campagna 2000/2001.

□ Regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione del 7 aprile 1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote. *Gazzetta Ufficiale CE L 93 dell'8 aprile 1999.*

Questo regolamento fissa con precisione tutte le caratteristiche qualitative, di pezzatura, di imballaggio e di etichettatura che devono possedere le carote per poter essere immesse sul mercato.

□ Regolamento (CE) n. 761/1999 della Commissione del 12 aprile 1999 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi da utilizzare nel settore del vino. *Gazzetta Ufficiale CE L 99 del 14 aprile 1999.*

In questo documento vengono indicati i nuovi metodi d'analisi ufficialmente riconosciuti per determinare la presenza di acido D-malico e di derivati cianici nei vini. □

non faceva ancora parte dell'Unione.

La Corte di Giustizia europea ha ritenuto che il nome "Cambozola" evocasse veramente la denominazione "Gorgonzola". I giudici europei hanno decretato che in tali condizioni uno Stato membro ha il diritto di vietare la vendita del formaggio in causa, anche se ciò ostacola la libera circolazione del prodotto all'interno della Ue.

Nel caso preciso del "Cambozola", tuttavia, la Corte europea rimanda la questione a Vienna, che deciderà se il

produttore e il distributore del formaggio in Austria possano continuare a venderlo sotto tale nome, visto che la marca "Cambozola" è stata depositata prima dell'entrata in vigore della registrazione europea del nome "Gorgonzola" come prodotto tipico. Spetterà ai giudici viennesi appurare se il produttore di "Cambozola" abbia agito in buona fede creando la sua marca e se la denominazione "Cambozola" rappresenti anche per gli austriaci un inganno per il consumatore o un rischio grave di frode.

PROPOSTE IN DISCUSSIONE

* *Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 e 1998/1999, di premi di abbandono definitivi di superfici. COM (99) 83 def.*

* *Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca. COM (99) 70 def.*

* *Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 76/625/CEE concernente le indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto. COM (99) 78 def.*

Per ulteriori informazioni:
Carrefour Emilia,
via Bolognesi, 2
42100 Reggio Emilia
tel. 0522.278019
fax 0522.518956
E-mail: carrefour@crpa.it
<http://www.crpa.it/carrefour>